

Edizione di mercoledì 19 Aprile 2023

CONTENZIOSO

L'impugnabilità del rigetto dell'istanza di interpello disapplicativo

di **Luigi Ferrajoli**

CASI OPERATIVI

Territorialità Iva delle prestazioni di servizi su immobili e dell'installazione di impianti fotovoltaici

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Compilazione del quadro RW in dichiarazione per i redditi esteri

di **Angelo Ginex**

IVA

Le triangolari in esportazione e le clausole Incoterms

di **Roberto Curcu**

PENALE TRIBUTARIO

Il valore in sede penale dell'imposta rideterminata attraverso l'accertamento con adesione

di **Gianfranco Antico**

CONTENZIOSO

La validità della notifica in caso di irreperibilità del destinatario

di **Luigi Ferrajoli**

BUSINESS ENGLISH

The Rise of the "Gig Economy" and Its Impact on Business and Employment

di **Tom Roper**

CONTENZIOSO

L'impugnabilità del rigetto dell'istanza di interpello disapplicativo

di **Luigi Ferrajoli**



ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Contraddittorio, tutela e garanzie del contribuente

IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4% anziché € 210 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.



-35%

ABBONATI ORA

Premessa

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36050/2022, richiamando la sua consolidata giurisprudenza (Cassazione, sentenze n. 25281/2015, n. 13963/2017 e ordinanza n. 32425/2019), ha ribadito il principio già affermato dalla stessa Suprema Corte nella sentenza n. 17010/2012, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'articolo 19, D.Lgs. 546/1992 ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articoli 24 e 53, Costituzione) e di buon andamento dell'Amministrazione (articolo 97, Costituzione) e in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 448/2001. Da ciò consegue che, in materia di interpello disapplicativo, il contribuente ha la facoltà e non l'onere di impugnare il diniego del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate di disapplicazione di norme antielusive ex articolo 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'articolo 19, D.Lgs. 546/1992 ma provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per il contribuente stesso, il proprio convincimento in ordine a un determinato rapporto tributario. Pertanto, la risposta dell'Agenzia delle entrate in sede di interpello c.d. "disapplicativo", essendo idonea a esprimere una pretesa tributaria che incide sulla situazione giuridica soggettiva di cui è titolare il contribuente e sulla sua condotta in ordine alla dichiarazione dei redditi, deve potere essere oggetto di impugnazione avanti al giudice tributario, ravvisandosi, nel caso di specie, in capo al contribuente un interesse all'impugnazione ai sensi dell'articolo 100, c.p.c..

L'interpello disapplicativo e le sue peculiarità

L'interpello disapplicativo si è sempre presentato con caratteristiche diverse da quelle degli altri interpelli, in quanto prescinde, a ben vedere, da una situazione di incertezza (interpretativa ovvero in ordine alla liceità di comportamenti programmati dal contribuente) e presuppone invece la sussistenza di condizioni che giustifichino la disapplicazione di una norma che, altrimenti, è perfettamente applicabile alla situazione del contribuente istante. Quest'ultimo, in buona sostanza, chiede di essere dispensato, di essere sottratto al campo di applicazione di una disposizione che dovrebbe necessariamente essere applicata al suo caso: e per ottenere risposta favorevole, dimostra che se fosse applicata al suo caso la norma produrrebbe effetti iniqui e di sostanziale violazione delle regole tributarie, poiché verrebbe applicata, pur avendo esclusiva funzione di prevenzione di abusi, a un'ipotesi nella quale ogni abuso sarebbe da escludere. È evidente che per queste sue caratteristiche l'interpello in esame, applicabile anche a una casistica di grande rilevanza e frequenza quale quella delle società di comodo o non operative, pone un problema di impugnabilità molto meno agevole da risolvere, rispetto agli altri interpelli tipizzati dall'articolo 11, L. 212/2000 e dall'articolo 21, L. 413/1991: se, infatti, per questi ultimi è agevole concludere nel senso che la risposta dell'Amministrazione non è affatto vincolante per il contribuente, il diniego di disapplicazione riconduce in sostanza la situazione dell'istante a quella di tutti gli altri soggetti passivi destinati a vedere applicata la norma: escludendo la deroga *ad personam*, fissa di fatto l'obbligo del contribuente di applicare la norma. È vero che quest'ultimo può non adeguarsi: ma altro è il caso del contribuente che non si adegua in una situazione di dubbio interpretativo, o di dubbia elusività del proprio programma negoziale, e altro è sostenere che un contribuente che si dichiara egli stesso nell'istanza certamente compreso nell'ambito di una norma antielusiva specifica abbia diritto di sottrarsi, in mancanza di un'autorizzazione amministrativa a farlo, all'applicazione della stessa. Ciò, perlomeno, se il discorso rimane nel limite del fisiologico: nel senso che, se decide di disapplicare la norma senza che l'Amministrazione abbia consentito, la sua scelta di non adeguamento appare assimilabile a quella di un contribuente che decida di evadere ritenendo troppo alta la pressione fiscale.

La questione dell'impugnabilità della risposta all'interpello disapplicativo

Uno dei profili più interessanti e più discussi dalla dottrina riguardanti il diritto d'interpello è rappresentato dalla possibilità d'impugnazione, da parte del contribuente, della risposta resa dall'Amministrazione finanziaria al c.d. interpello disapplicativo.

La legge prevede che il contribuente possa proporre interpello per la disapplicazione di una norma antielusiva che, in caso opposto, troverebbe applicazione in relazione alla fattispecie da lui prospettata. Il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate ha 90 giorni (che scattano dalla presentazione della domanda) per emettere il proprio parere.

La risposta potrà essere a favore oppure a sfavore del contribuente, in quest'ultimo caso l'Amministrazione finanziaria emetterà un parere di rigetto.

La giurisprudenza si è più volte pronunciata in merito all'impugnabilità del diniego opposto dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate: con la sentenza della Corte di Cassazione n. 17010/2012, i giudici hanno affermato che *“la risposta dell'Amministrazione finanziaria ad interpello del contribuente costituisce atto impugnabile in quanto pretesa tributaria definitiva, ma il contribuente è titolare di una mera facoltà di impugnazione e non di un onere. Tale facoltà, quindi, può essere esercitata anche in un secondo momento”*.

Con questa sentenza viene quindi a modificarsi l'orientamento espresso con la precedente sentenza n. 8663/2011, con la quale i giudici avevano ritenuto necessaria a pena di inammissibilità la presentazione del ricorso avverso la risposta negativa all'interpello disapplicativo.

Premesso che la richiesta di presentazione in via preventiva dell'istanza in esame non trova alcun riferimento nelle disposizioni normative vigenti e? da considerarsi comunque controproducente presentare la domanda di interpello senza rispettare i termini sopra esposti, in quanto si giungerebbe al solo e certo risultato di non ottenere una risposta utile.

Quindi, pur ritenendo valido quanto sostenuto in dottrina in merito alla possibile soluzione contenziosa perseguibile in ipotesi di presentazione di istanza tardiva e conseguente mancata risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene che tale strada non porti ad alcun risultato utile, in quanto l'Autorità amministrativa ha chiarito che l'eventuale omessa presentazione di un interpello disapplicativo (in particolare si faceva riferimento alla disciplina delle società c.d. *“di comodo”*) non determina l'inammissibilità del ricorso.

Le situazioni che si possono verificare, quindi, sono sostanzialmente 2: o si presenta l'interpello disapplicativo nel rispetto della richiesta preventività o si omette la presentazione dell'istanza e ci si prepara a difendersi in ipotesi di emissione di atto di accertamento.

Al riguardo, si consideri che il contribuente ha l'obbligo di presentare solo gli interpelli disapplicativi disciplinati dall'articolo 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973 (compresi, quindi, anche quelli per la disapplicazione della disciplina delle *“società di comodo”*) e che l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che *“l'obbligo di presentazione dell'istanza previsto dalla normativa, risponde all'esigenza di consentire all'Amministrazione finanziaria un monitoraggio preventivo in merito a particolari situazioni considerate dal legislatore potenzialmente elusive”* (cfr. circolare n. 32/E/2010).

Inoltre, va specificato che l'obbligatorietà non modifica il carattere non vincolante della risposta, con la conseguenza che tale risposta deve essere considerata un mero parere e, d'altra parte, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare successivamente le circostanze che legittimano l'accesso al regime derogatorio.

Nel caso in cui, quindi, il contribuente abbia omesso di presentare un interpello *“obbligatorio”* va incontro alla sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. 471/1997, per omessa comunicazione prescritta dall'Amministrazione finanziaria. Tale comportamento

determinerà, inoltre, un inasprimento delle sanzioni (che verranno applicate in misura massima) nel caso in cui in sede di accertamento dovesse emergere che la mancata presentazione dell'interpello abbia determinato il venir meno delle possibilità per l'ufficio di procedere alla verifica preventiva di fattispecie che il Legislatore tributario ritiene meritevoli di tutela.

Quindi, alla luce di quanto sopra esposto, si deve ritenere che la mancata presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo ha delle conseguenze (gravi) sul piano sanzionatorio, ma non sul diritto del contribuente di presentare un ricorso avverso l'eventuale (futuro) atto di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17010/2012

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17010/2012, ha affermato che il diniego all'istanza di interpello disapplicativo *ex articolo 37-bis*, comma 8, D.P.R. 600/1973 è un atto che deve essere considerato impugnabile in via facoltativa da parte del contribuente istante, con la conseguenza che la mancata impugnazione non impedisce al contribuente di presentare ricorso avverso l'eventuale successivo atto di accertamento, eccependo in tale sede anche i vizi in merito all'oggetto dell'interpello.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione il contribuente eccepiva l'illegittimità della sentenza di secondo grado laddove i giudici avevano negato l'interesse ad agire avverso la risposta ottenuta a seguito dell'interpello. L'Agenzia delle entrate chiedeva la conferma della sentenza di II grado sostenendo che la risposta dell'interpello ha natura di parere e, in quanto tale, è inidonea a determinare conseguenze lesive. Inoltre, l'Agenzia delle entrate depositava apposita memoria per eccepire la non condivisibilità della sentenza n. 8663/2011, con la quale la Cassazione aveva sostenuto che la risposta negativa all'interpello fosse un atto impugnabile a pena di decadenza. Contrariamente a quanto sostenuto con tale sentenza, l'ufficio affermava innanzitutto che la risposta negativa non *“può essere considerata un rifiuto di agevolazione fiscale (atto elencato nel D.Lgs. 546 del 1992, articolo 19), bensì un atto emanato sulla base di una mera intenzione di comportamento fiscale”*. In secondo luogo, metteva in evidenza come *“la non impugnabilità consente anche agli uffici, a fronte di un iniziale diniego, di rivalutare la situazione in sede di accertamento, pervenendo magari ad una scelta di legittimità dell'operato del contribuente”*, evitando un inutile incremento di contenzioso.

I giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza sopra indicata, in parziale accoglimento delle eccezioni dall'ufficio in relazione al precedente contenuto nella sentenza n. 8663/2011, hanno affermato che *“il diniego del Direttore regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive, ai sensi del D.P.R. 600 del 1973, articolo 37-bis, comma 8, rientra nel novero degli atti impugnabili, in via facoltativa, da parte del contribuente istante”*. Pertanto, mutando il precedente orientamento, hanno riconosciuto al contribuente la facoltà (non l'onere) di impugnare tale atto, con la conseguenza che, in caso di mancato esercizio di tale facoltà, il contribuente

conserva il diritto di presentare ricorso avverso l'eventuale successivo atto di accertamento contestando in tale sede anche i vizi relativi alle questioni oggetto dell'interpello presentato.

Nella motivazione della decisione si possono individuare 3 passaggi:

1. il provvedimento di disapplicazione di norma antielusiva non può essere equiparato a un atto di agevolazione fiscale in quanto tecnicamente sono 2 atti con notevoli differenze. In particolare, il diniego e la revoca di agevolazioni hanno natura di atti impositivi, in quanto assoggettano a tassazione fatti già avvenuti; al contrario, l'istanza di interpello viene utilizzata per permettere al contribuente, che ne fa richiesta, di conoscere preventivamente l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla futura applicazione di disposizioni tributarie rispetto a uno specifico caso concreto. Per questo motivo, la risposta all'interpello non è da considerarsi atto impositivo;
2. l'impugnabilità di tale atto non è prevista esplicitamente né nella norma generale (articolo 19, D.Lgs. 546/1992), né in alcuna norma speciale (nel D.M. 259/1998), conseguentemente *“l'atto stesso non può essere ritenuto obbligatoriamente impugnabile, dovendosi escludere, per ovvie ragioni di certezza dei rapporti giuridici e di tutela del diritto di difesa, che possa essere introdotta per via interpretativa (...) una decadenza del contribuente dal diritto di contestare una pretesa tributaria”*;
3. la tassatività degli atti impugnabili non esclude che il contribuente possa avere interesse a impugnare un atto diverso da quelli esplicitamente previsti dal Legislatore. In particolare, l'interesse a impugnare la risposta negativa all'interpello viene ricondotta al fatto che tale atto rappresenta il primo atto attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria informa il contribuente del proprio convincimento *“in ordine ad una specifica richiesta, relativa ad un determinato rapporto tributario, con l'immediato effetto di incidere, comunque, sulla condotta del soggetto istante in ordine alla dichiarazione dei redditi in relazione alla quale l'istanza è stata inoltrata”*.

Secondo una parte degli Autori, il diniego rispetto all'istanza di interpello disapplicativo è un atto non autonomamente impugnabile, ma sindacabile esclusivamente in via differita, non potendo essere equiparato ai dinieghi espressamente contemplati dall'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992. Peraltro, l'immediata impugnazione del diniego non sarebbe una forma di tutela proficua, laddove il contribuente non otterrebbe una risposta definitiva in tempo utile, vale a dire prima della presentazione della dichiarazione periodica.

Al contrario, secondo altri Autori è pienamente giustificata l'impugnabilità immediata della risposta sfavorevole all'istanza in questione, essendo quasi irrilevante la differenza tra quest'ultima e il diniego di agevolazioni, almeno con riferimento alle esigenze di tutela che tali atti pongono. Secondo questa prospettiva, la risposta all'interpello si configurerebbe come un atto costitutivo di fattispecie, suscettibile di riflettersi sulla determinazione della base imponibile e/o dell'imposta dovuta per una pluralità di esercizi successivi.

Osservazioni conclusive

A fronte di soluzioni così diversificate, è opportuno svolgere alcune considerazioni riepilogative. L'assimilazione dei dinieghi opposti alle istanze c.d. disapplicative ai dinieghi di agevolazioni è non poco forzata, non trattandosi nel caso del riconoscimento di regimi agevolativi, ma, più esattamente, della presentazione di un'istanza nella quale il contribuente, dopo aver descritto l'operazione che intende porre in essere, indica le disposizioni normative che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17010/2012, richiamata dalla recente sentenza n. 36050/2022, rappresenta un compromesso tra le opposte esigenze manifestate, da una parte, da coloro che rivendicano il diritto di adire il giudice tributario fin dalla prima manifestazione di dissenso rispetto al quesito e alla soluzione prospettata, dall'altra parte da coloro che, partendo dal carattere non provvedimentale della risposta all'interpello, ritengono che l'unico atto impugnabile sia l'eventuale successivo atto di accertamento emesso ove il contribuente decida di non adeguarsi al parere negativo espresso avverso l'interpello.

Le maggiori criticità che permangono sono legate al riconoscimento, seppur quale mera facoltà, dell'impugnabilità di un atto (la risposta all'interpello) che non rappresenta in alcun modo l'esercizio di un potere impositivo. Al riguardo, si ritiene ancora attuale la sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2007, secondo cui la risposta all'interpello è un mero parere inidoneo a integrare una pretesa impositiva, avendo esclusivamente carattere prodromico rispetto a eventuali successivi provvedimenti impositivi, non rientrando pertanto nell'elenco di cui all'articolo 19, D.Lgs. 546/1992.

A parere di chi scrive non si può riconoscere al contribuente la facoltà di impugnare un atto che ha la natura di parere, sostenendo che egli abbia un interesse ad agire, in quanto perseguendo tale strada si potrebbe arrivare a riconoscere analogo interesse a fronte della risposta negativa ricevuta in relazione a qualsiasi tipologia di interpello (non solo quello disapplicativo). È evidente che tale strada conduce a un'inaccettabile incertezza del diritto e, comunque, a un incremento degli atti impugnabili potenzialmente destinato a crescere in maniera esponenziale.

Inoltre, tale orientamento risulta, comunque, in contrasto con l'attuale impianto del processo tributario. Il Legislatore ha individuato gli atti "*tipici*" impugnabili innanzi al giudice, fra i quali non è compreso l'interpello proprio perché con esso l'Amministrazione non definisce il contenuto della pretesa tributaria. Ciò non significa che non si possano impugnare atti diversi da quelli "*tipici*", ma l'interesse a impugnare atti diversi da quelli tipici richiede quantomeno che tali atti contengano una ben definita pretesa impositiva.

Al contrario, l'impugnazione della risposta a interpello configura un'azione di accertamento negativo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, che è improponibile, anche secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.

20889/2006).

Con la sentenza n. 17010/2012, gli Ermellini hanno indubbiamente fatto un passo importante rispetto alla precedente pronuncia, in quanto hanno degradato l'impugnabilità avverso il diniego da onere a facoltà. Tuttavia, parlare di facoltà di impugnare, pur essendo un lodevole tentativo di salvaguardare sia gli interessi di chi ritiene preferibile una tutela immediata sia di coloro che, viceversa, preferiscono attendere la notifica di un eventuale atto di accertamento, non elimina l'incertezza.

Peraltro, riconoscere la facoltà di impugnare un atto che non è esercizio di un potere impositivo, bensì è una mera interpretazione dell'ufficio, oltretutto non definitiva, in quanto l'ufficio competente per l'attività di accertamento potrebbe discostarsi dal contenuto di tale risposta ove decidesse di non emettere l'atto di accertamento, sarà fonte di notevole incertezza e, comunque, determinerà un incremento dei contenziosi.

Il contribuente che riceve una risposta negativa a interpello oggi si trova davanti a un'incertezza che lo spingerà quasi certamente a presentare il ricorso immediatamente dovendo, tuttavia, in tal caso mettere in conto una pronuncia di inammissibilità ove il ricorso venga deciso da giudici che ritengano tassativa l'elencazione degli atti impugnabili. Pur condividendo tale scelta in termini di *"male minore"*, non v'è chi non veda l'ingiustizia soprattutto in termini di costi, in quanto la scelta di impugnare la risposta negativa è indubbiamente quella più garantista, ma anche quella più impegnativa in termini economici costringendo ad attivare un contenzioso in un momento in cui non è ancora definita una concreta pretesa impositiva e, comunque, esponendo il contribuente alla possibilità che tale contenzioso si chiuda con una sentenza di inammissibilità e, quindi, alla necessità di affrontare un nuovo contenzioso a seguito della (eventuale) notifica dell'atto di accertamento emesso dall'ufficio competente.

Queste considerazioni non devono essere interpretate quale incentivo a non impugnare la risposta negativa all'interpello disapplicativo, quanto piuttosto l'auspicio che la questione venga affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione o, meglio ancora, da un intervento del Legislatore che faccia finalmente chiarezza sulla questione.

SCHEDA DI SINTESI

Con l'interpello *"disapplicativo"*, il contribuente chiede all'Agenzia delle entrate di essere sottratto al campo di applicazione di una disposizione che dovrebbe necessariamente essere applicata al suo caso e, per ottenere risposta favorevole, dimostra che se fosse applicata al suo caso la norma produrrebbe effetti iniqui e di sostanziale violazione delle regole tributarie, poiché verrebbe applicata, pur avendo esclusiva funzione di prevenzione di abusi, a un'ipotesi nella quale ogni abuso sarebbe da escludere.



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36050/2022, ha ribadito il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'articolo 19, D.Lgs. 546/1992 ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche.



In materia di interpello disapplicativo, il contribuente ha la facoltà e non l'onere di impugnare il diniego del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate di disapplicazione di norme antielusive ex articolo 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'articolo 19, D.Lgs. 546/1992, ma provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per quest'ultimo, il proprio convincimento in ordine a un determinato rapporto tributario.



La risposta dell'Agenzia delle entrate in sede di interpello disapplicativo, essendo idonea a esprimere una pretesa tributaria che incide sulla situazione giuridica soggettiva di cui è titolare il contribuente e sulla sua condotta in ordine alla dichiarazione dei redditi, deve potere essere oggetto di impugnazione avanti al giudice tributario, ravvisandosi in capo al contribuente un interesse all'impugnazione ex articolo 100, c.p.c..

Si segnala che l'articolo è tratto da ["Accertamento e Contenzioso"](#).

CASI OPERATIVI

Territorialità Iva delle prestazioni di servizi su immobili e dell'installazione di impianti fotovoltaici

di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

La società Alfa deve procedere all'emissione di una fattura relativa alla prestazione di pulizia resa in un immobile italiano condotto da un soggetto Iva UE.

La prestazione rientra tra i servizi relativi a beni immobili ai fini della territorialità Iva.

Andrebbe trattata, quindi, ai sensi dell'articolo 7-*quater*, lettera a), D.P.R. 633/1972 in tema di servizi relativi a immobili con l'applicazione dell'Iva italiana. Nello specifico, però, le prestazioni di pulizie, dal 1° gennaio 2015 sono soggette a *reverse charge* interno ex articolo 17, comma 6, lettera a-*ter*), D.P.R. 633/1972.

Si conferma che la prestazione di pulizia vada soggetta a *reverse charge* e il committente soggetto Iva UE è tenuto a registrarsi in Italia ai fini Iva (cfr. risoluzione n. 28/E/2012)?

Si chiede inoltre il corretto trattamento da riservare all'installazione di un impianto fotovoltaico "a terra", sito in Italia, eseguito da una ditta tedesca DE1 nei confronti di un soggetto passivo italiano ITA1: debitore d'imposta è il soggetto passivo italiano e si applica il *reverse charge* ai sensi dell'articolo 17 comma 2, D.P.R. 633/1972.

Il soggetto DE1 si avvale per la installazione dell'impianto in Italia di un altro soggetto non residente DE2, che fattura la sua prestazione a DE1.

Si chiede conferma della correttezza della seguente procedura:

– se l'impianto è funzionale a un edificio si applica il *reverse charge* interno ai sensi

dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972 e debitore d'imposta è il committente, quindi DE1 (cfr. circolare n. 37/E/2015);

– se l'impianto non è funzionale a un edificio non si applica né il *reverse charge* ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972, né ai sensi del comma 2 e, ai sensi del comma 3 debitore d'imposta risulta il fornitore DE2 che dovrà registrarsi in Italia ai fini Iva.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Compilazione del quadro RW in dichiarazione per i redditi esteri

di Angelo Ginex



L'[articolo 4 D.L. 167/1990](#), rubricato “Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività”, disciplina gli **obblighi di monitoraggio fiscale di investimenti e attività all'estero di natura patrimoniale e finanziaria**.

La *ratio* di tale disposizione è quella di **assicurare il controllo fiscale** all'Amministrazione, in virtù di quanto sancito dal **principio di tassazione mondiale** di cui all'[articolo 3 Tuir](#), secondo cui il soggetto residente in Italia è **soggetto passivo** di imposta per i **redditi ovunque prodotti** (c.d. *worldwide taxation principle*).

Sotto il **profilo operativo** è stabilito che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono **investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero crypto-attività**, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, siano tenuti ad indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi mediante **compilazione del quadro RW**.

Quindi i soggetti sopra indicati devono indicare in dichiarazione dei redditi la “**consistenza**” degli **investimenti** e delle **attività detenute all'estero nel periodo di imposta**, anche in caso di **totalmente disinvestimento**.

Gli **investimenti** sono i **beni patrimoniali** collocati **all'estero** e suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Queste attività vanno **sempre indicate nel quadro RW “indipendentemente” dalla effettiva produzione di redditi imponibili** nel periodo di imposta.

A titolo esemplificativo, devono essere indicati: gli **immobili situati all'estero** o i **diritti reali immobiliari** (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o **quote di essi** (ad esempio, comproprietà o multiproprietà); gli **oggetti preziosi** e le **opere d'arte** che si trovano fuori del territorio dello Stato; le **imbarcazioni** o le **navi da diporto** o **altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri**, nonché quelli che, pur non essendo iscritti nei predetti registri, avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

I beni patrimoniali detenuti all'estero vanno indicati **anche se immessi in cassette di sicurezza**.

Vanno altresì indicati i **beni patrimoniali detenuti per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi**, nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere **“titolare effettivo”**. Sono considerati **“detenuti all'estero”**, ai fini del monitoraggio, gli **immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero**.

Le **attività estere di natura finanziaria**, invece, sono quelle attività da cui derivano **redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera**. Queste attività vanno **sempre indicate nel quadro RW** in quanto **di per sé produttive di redditi** di fonte estera imponibili in Italia.

A titolo esemplificativo, devono essere indicate: le **attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti** (ad esempio, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli simili, i titoli pubblici italiani, i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero); i **contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti** (ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli); i **contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato**; i **metalli preziosi detenuti all'estero**; i **diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati**; le **forme di previdenza complementare** organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge; le **polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione** sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi; le **attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero**, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza; le **attività e gli investimenti detenuti all'estero** per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere **“titolare effettivo”**; le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti; i **titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati** che danno la **possibilità di acquistare**, ad un determinato prezzo, **azioni della società estera** con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (c.d. **stock option**), nei casi in cui, al termine del periodo di imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante.

Occorre infine precisare che le attività finanziarie detenute all'estero vanno **indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza**.

Per quanto concerne poi gli esoneri si rileva che, così come previsto dal **comma 3 dell'articolo 4 D.L. 167/1990**, il **quadro RW non va compilato** per le **attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali

attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Inoltre gli **obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero** il cui **valore massimo complessivo** raggiunto nel corso del periodo di imposta **non sia superiore a 15.000 euro**.

Da ultimo si precisa che anche nel caso di “**violazioni**” **relative al quadro RW**, trova applicazione l'istituto della **continuazione delle sanzioni** di cui all'[articolo 12 D.Lgs. 472/1997](#), per cui la ripetizione in un intervallo quinquennale della violazione dell'obbligo di compilazione del quadro RW è idonea a configurare il vincolo della continuazione tra le singole omissioni (cfr., [Corte di Cassazione, sentenza n. 6310 del 02.03.2023](#)).

IVA

Le triangolari in esportazione e le clausole Incoterms

di **Roberto Curcu**



Il giorno 4 aprile 2023 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [risposta ad interpello n. 283](#), con la quale ha fornito precisazioni riguardo alla cosiddetta **triangolare nazionale all'esportazione**, cioè quella operazione nella quale un soggetto italiano (IT2) acquista merce da un altro soggetto italiano (IT1) per cederla a soggetto extracomunitario ed inviarla fuori dai confini comunitari.

Oggetto del quesito era se **IT1 potesse fatturare ad IT2 con il regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 8**, nel caso in cui le condizioni del contratto prevedessero la **clausola Incoterms EXW o FCA**, e la risposta è stata negativa; la richiesta di poter applicare il regime di non imponibilità sarebbe stata supportata da pareri conformi della giurisprudenza nazionale e (si ritiene) comunitaria, e l'Agenzia delle Entrate ha confermato di **non volersi adeguare a tali orientamenti**.

In effetti, l'[articolo 8 del Decreto Iva](#) prevede che può essere assoggettato a **regime di non imponibilità** una cessione all'esportazione; in particolare, la lettera a) prevede che tale regime si applichi **a chi cede dei beni curando il trasporto degli stessi fuori dal confine comunitario**, mentre la lettera b) prevede l'applicazione dello stesso regime di non imponibilità **quando il trasporto della merce fuori dalla UE è curato dal cessionario non residente**; in sostanza, dalla norma emerge in modo chiaro che **quando si cedono dei beni a soggetti nazionali, il regime di non imponibilità è applicabile solo se il trasporto degli stessi fuori dalla UE è eseguito a cura o a nome del primo cedente**, mentre qualora sia il cessionario italiano che cura il trasporto della merce fuori dalla UE, il cedente non può applicare il regime di non imponibilità.

La norma italiana è conforme all'articolo 146 della Direttiva Iva, la quale utilizza una terminologia differente, prevedendo che per distinguere i due tipi di esportazioni **si deve fare riferimento al soggetto "per conto del quale" è eseguito il trasporto della merce fuori dalla Ue** (anziché fare riferimento al trasporto eseguito "a cura o a nome" di uno dei due soggetti).

L'interpretazione che da sempre è stata fatta dall'Amministrazione finanziaria, è quindi quella

per cui **IT1 può applicare il regime di non imponibilità solo se cura in prima persona il trasporto**, oppure **dà l'incarico ad un trasportatore** di eseguirlo per proprio conto; sul punto, è ininfluente il soggetto che paga il trasporto (precisazione contenuta nell'[articolo 13 L. 413/1991](#)), ma **è necessario verificare chi lo cura, stipulando il contratto di trasporto con il vettore**.

Sul punto, spesso viene travisata una interpretazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate nella [risoluzione 35/2010](#) con la quale è stato precisato che **il contratto può essere stipulato da IT2 in nome e per conto di IT1**; stipulando un contratto in nome di altro soggetto, gli effetti giuridici si riversano direttamente su IT1, il quale, oltre a dover conferire un mandato con rappresentanza in tal senso, assumerà il ruolo di committente del trasporto, con le annesse responsabilità; nella pratica, questa situazione è molto difficile che si verifichi.

In questo senso, **per verificare chi ha conferito l'incarico al trasportatore, un elemento può essere quello di verificare chi sopporta i rischi del trasporto**: le regole Incoterms, in questo senso, individuano in modo preciso il soggetto che sopporta i rischi del trasporto e conferisce l'incarico al trasportatore, e l'Agenzia, con la risposta in commento, altro non fa che prendere atto che **quando si cede la merce con clausole EXW (franco fabbrica) o FCA (franco vettore) non si danno incarichi di trasporto, e conseguentemente non è possibile fatturare con regime di non imponibilità a soggetti italiani, anche se la merce lascia il territorio comunitario**.

Nella risposta di interpello, **l'Agenzia delle Entrate, tacitamente, lascia intendere di non uniformarsi ad un orientamento della Cassazione**, la quale, stranamente sostanzialista, afferma che quando una operazione di cessione a soggetti italiani è originariamente intesa per l'invio finale della merce fuori dalla UE, non vi sarebbero preclusioni formali perché IT1 possa applicare il regime di non imponibilità.

Si cita poi che in senso sostanzialista si sarebbe espressa la giurisprudenza comunitaria (si richiama peraltro una sentenza che ha ad oggetto le cessioni intracomunitarie), ma la cosa non risulta a chi scrive: la Corte di Giustizia UE ha statuito ad esempio che la prova di uscita della merce può essere fornita in ogni modo ed in ogni tempo, ma ha anche statuito che **quando ci sono più cessioni a catena, solo una è quella con trasporto (che può essere esentata), mentre l'altra cessione è senza trasporto, e quindi non può essere considerata una esportazione o una cessione comunitaria esente**; la difficoltà, nel caso, è individuare quale cessione è quella con trasporto, e certamente **l'analisi delle clausole Incoterms è uno degli elementi che possono essere presi in considerazione**.

Volgo al termine: **esiste una diversa interpretazione della norma tra Agenzia delle Entrate e Cassazione, e non esiste giurisprudenza comunitaria che possa far propendere per la correttezza della tesi sostenuta dalla seconda**.

Quindi, ciò che ci si deve chiedere è **se abbia un senso adottare comportamenti che in caso di controllo vengono contestati dagli organi di controllo**.

IT1, che cede merce con clausola EXW o FCA ad IT2, non ha alcun interesse economico ad applicare il regime di non imponibilità, interesse che guardando bene non ha nemmeno IT2, il quale ha solo il vantaggio finanziario di non pagare l'Iva oggi al fornitore, per chiederla in compensazione o a rimborso domani.

Di fronte quindi ad un solo vantaggio finanziario di uno dei soggetti, il rischio che corrono entrambi, è quello di vedersi irrogare sanzioni che sono più o meno pari all'importo dell'Iva non applicata (per omessa fatturazione con Iva da una parte e per omessa "autofattura denuncia" dall'altra).

L'Agenzia delle Entrate queste sanzioni le promette, mentre come si orienterà la Cassazione nel futuro non si sa.

Si valuti quindi se un domani si avrà voglia di contestare queste sanzioni per tre gradi di giudizio, e si valuti anche il rischio di una vittoria dimezzata (con spese compensate) e – considerato la mutevolezza della giurisprudenza nazionale – anche quello di soccombenza.

PENALE TRIBUTARIO

Il valore in sede penale dell'imposta rideterminata attraverso l'accertamento con adesione

di **Gianfranco Antico**



Come è noto, [l'articolo 13-bis D.Lgs. 74/2000](#), prevede che, fuori dai casi di non punibilità, **le pene per i delitti sono diminuite fino alla metà** e non si applicano le pene accessorie, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante **integrale pagamento** degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di **adesione all'accertamento** previste dalle norme tributarie.

Al di là della possibilità, normativamente prevista, di beneficiare delle *attenuanti*, una volta raggiunto l'accordo con il Fisco, occorre verificare se tale concordato, possa modificare **automaticamente** l'iniziale determinazione **dell'imposta evasa**, coincidente con quella presa a base per la formulazione dell'imputazione in sede penale, così magari da scendere **sottosoglia**.

Sgombriamo il campo subito da ogni dubbio: allo stato, fatte salve eventuali modifiche normative, la sopravvenienza di un accordo amministrativo, che va a modificare sostanzialmente l'iniziale determinazione dell'imposta evasa, coincidente con quella presa a riferimento per la formulazione dell'imputazione in sede penale, **non comporta l'automatico venir** meno dell'ipotesi delittuosa originaria.

La pretesa tributaria può essere rivalutata e ridimensionata in sede di accordi concordati tra le parti del rapporto tributario, **senza che ciò però limiti il giudice penale**, che può pervenire ad un diverso convincimento e ritenere lo stesso superata la soglia di punibilità, se l'ammontare dell'imposta accertata penalmente sia superiore a quella concordata.

La questione è stata già affrontata dalla Corte di **Cassazione Penale, con la sentenza n. 5640 del 14.02.2012**: *"il giudice penale non è vincolato all'accertamento del giudice tributario, ma non può prescindere dalla pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria"*.

Richiamando proprio detta sentenza, la Suprema Corte di Cassazione, con la **pronuncia n. 17706 del 18.04.2013**, ha ritenuto che il giudice penale non sia vincolato *“dalle risultanze dell’atto negoziale concordato dal contribuente evasore con l’ente impositore, ma sola dalla considerazione metodologica dell’esistenza di un tale diverso contenuto dell’obbligazione tributaria, rispetto a quella originariamente contestata con l’avviso di accertamento”*.

Se il giudice penale non è *condizionato* dai risultati degli accertamenti fiscali, la stessa Corte di Cassazione – [**sentenza n. 37094 del 15.09.2015**](#) – ha affermato che ciò non significa che il giudice penale possa prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per determinare l’imposta evasa: **“cambia la regola di giudizio, non la regola da applicare”**.

E ancora in questi giorni – [**Corte di Cassazione, sez. pen., n. 5577 del 09.02.2023**](#) – è stato affermato che il giudice penale non è vincolato ai risultati degli accertamenti fiscali, nè ai criteri di giudizio previsti dalla legislazione fiscale e civilistica, essendo suo preciso dovere ricostruire in modo autonomo e con le **regole proprie del processo penale** i fatti che danno luogo a responsabilità penale. Tuttavia, ciò non significa che in sede penale si possa prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per determinare e quantificare l’imponibile dell’imposta sui redditi e quella sul valore aggiunto (e dunque l’imposta evasa).

A nostro avviso, se lo stesso fatto può essere letto in maniera diversa dall’Ufficio e dal giudice penale, è pur vero che **il dato maggiormente più certo è proprio quello fiscale**, tant’è che è sicuramente difficile che il giudice penale possa riscontrare concreti elementi per discostarsi dall’imposta concordata in sede fiscale.

Alla fine, l’imposta effettivamente dovuta è quella risultante dall’atto di adesione sottoscritto fra le parti (contribuente ed ufficio) e quindi probabilmente occorre una **riflessione legislativa** su questo specifico aspetto, ancorando anche ai fini penali l’imposta concordata ai fini fiscali.

CONTENZIOSO

La validità della notifica in caso di irreperibilità del destinatario

di Luigi Ferrajoli



Nell'ambito del contenzioso tributario, la **legittimità della notificazione della cartella di pagamento al contribuente** costituisce tematica di rilevante interesse.

Preliminarmente, occorre distinguere il caso in cui l'Ufficio abbia provveduto **direttamente** alla notificazione per mezzo posta oppure si sia avvalso del **nesso notificatore**.

Nel primo caso, giurisprudenza costante ha affermato che *"in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del [D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1](#), mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario"* (Cass. Civ., ord. n. 12470/2020).

Infatti, proprio l'[articolo 26, comma 1](#), del citato Decreto consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla **notifica** della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, stabilendo che in caso di notifica *"nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda"* (comma 2) o al *"portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda"* del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella **data indicata nell'avviso di ricevimento** sottoscritto da tali soggetti, per poi precisare che *"per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del predetto decreto, art. 60"*.

Più specificamente, l'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che, per legge, devono raggiungere il contribuente, necessita di essere eseguita secondo le norme stabilite dagli **articoli 137 e ss. del codice di rito**.

Tuttavia, si ravvisa che questa norma regola le modalità di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regola in maniera difforme rispetto al codice citato il caso in cui la **notifica** venga

eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte a **persona diversa** dal destinatario.

In particolare, il **comma 1, lett. b) bis dell'articolo 60** del Decreto in questione afferma che nel caso in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto e dell'avviso, *"il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata"*. La **raccomandata informativa** è, dunque, **espressamente richiesta** dalla disposizione di legge.

A tale proposito, la Corte di Cassazione, interrogata in varie occasioni sul punto, ha statuito che *"in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte"* (Cass. Civ., sent. n. 2868/2017).

Tuttavia, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario della notifica, si possono verificare due situazioni: a) il soggetto è **momentaneamente assente ma non trasferito in altro luogo** (nel qual caso è applicabile la **normativa prevista dall'articolo 140 c.p.c., c.d. irreperibilità relativa**); b) il soggetto risulta **trasferito in un luogo sconosciuto**, oppure **non si rinviene una abitazione, ufficio o azienda** del contribuente nel Comune in cui deve essere eseguita la notifica (**c.d. irreperibilità assoluta**).

La notifica effettuata ai sensi dell'**articolo 140 c.p.c.** è **valida se l'ufficiale ha rispettato determinate formalità**: a) il deposito presso la casa comunale; b) l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario; c) l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento (**c.d. raccomandata informativa**).

Ciò posto, esclusivamente **nel caso in cui vengano espletate tutte le formalità** previste dalla normativa, compresa quella dell'invio della raccomandata informativa, **la notifica presso la residenza del contribuente, in caso di temporanea assenza di quest'ultimo, è da ritenersi valida**.

Tale circostanza è stata richiamata dalla (allora) **CTR Puglia, sez. staccata di Foggia**, nella **sentenza n. 2387/2022**, la quale ha ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento effettuate dall'Ufficio siano da ritenersi inesistenti – con conseguente nullità della pretesa impositiva – in presenza di vizi del procedimento notificatorio.

BUSINESS ENGLISH

The Rise of the "Gig Economy" and Its Impact on Business and Employment

di Tom Roper



The “gig economy” is a term that refers to a labour market which is characterised by **short-term contracts** or **freelance** work, rather than permanent jobs. In recent years, the gig economy has been on the **rise**, driven by the growth of technology platforms such as Uber, Airbnb, and JustEat. These platforms **connect** customers with freelancers who provide services such as transportation, accommodation, and food delivery.

The gig economy has had a significant impact on business and employment. For businesses, the gig economy offers **flexibility** and **cost savings**. Companies can hire freelancers on a project-by-project basis, rather than **committing** to long-term employment contracts. This allows businesses to scale up or down quickly in response to **changing market conditions**.

For workers, the gig economy offers the potential for greater **flexibility** and **autonomy**. Freelancers can choose when and where to work, and can often set their own rates. However, the gig economy also brings challenges, such as uncertainty around income and benefits, and a lack of job security.

From a language perspective, understanding the terminology associated with the gig economy can be helpful for people operating in the field. Some key terms to be aware of include “**gig worker**,” which refers to someone who performs short-term work or freelance jobs, and “**gig platform**,” which refers to a technology platform that **connects** gig workers with customers.

The gig economy has been in the news recently due to a number of **legal** and **regulatory** developments. In March of this year, the UK Supreme Court **ruled** that Uber drivers should be classified as **workers**, rather than **self-employed contractors**. This decision has significant implications for the gig economy in the UK and by extension here in **Italy** and may lead to changes in the way that gig workers are **classified** and **compensated**.

As you have no doubt seen from your own experience, there is a notable difference in the type of worker who chooses each type of gig work. From IT services to delivery services, our approach can now be considered a global one. However companies will need to understand how to **deal** with this both from a Human Resources and an **Accounting** point of view, as the role of **collaborator** changes quickly over time. Naturally the protection of the famous “Job for life” contract is key, but many companies choose to hire freelancers or to **outsource** the work as the quickest way of **reducing costs**. As more laws and regulations come into place and **protect** these workers **rights**, the cost of hiring and maintaining will naturally increase.

In conclusion, the gig economy is a **growing** trend in the world of business and employment, driven by the growth of technology platforms. While the gig economy offers benefits such as **flexibility** and **cost savings** for businesses, it also brings challenges for workers, such as uncertainty around income and benefits. Understanding the terminology associated with the gig economy can be helpful for the relevant workers in your company and for self-employed studios, and keeping up-to-date with the latest developments in this area can provide valuable insight into the **changing** nature of **work and employment**.

